



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA

R.G. n. 647/2023

[REDACTED] Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento introdotto con ricorso iscritto il giorno 26.9.2023 al n. 647/2023 di R.G., proposto da

[REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] con l'avv. Rachele Vatteroni, <avvrachelevatteroni@puntopec.it>, **opponente**

contro

PREFETTURA DI MASSA CARRARA, cod. fisc. 80003940451, in persona del Prefetto pro-tempore, **opposta**

per l'annullamento

dell'Ordinanza-Ingiunzione emessa dalla Prefettura di Massa Carrara – Area 3 in data 27.7.2023 con il n. Prot. in uscita 32031 (Fasc. 445/2021 Covid 19 del 25.7.2023) di accertamento e contestazione della violazione del D.P.C.M. 14.1.2021 (in data 19.02.2021, si trovava all'interno del locale "Caffè Giardino", sito in viale C. Colombo a Carrara, contravvenendo al divieto di consumare cibi e bevande in locali pubblici o aperti al pubblico).

OGGETTO: opposizione ex d.l.vo n. 150/11.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e precisamente:

parte opponente/ricorrente: previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, voglia per le causali di cui in premessa dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Massa Carrara, protocollo n. 0033727 - fascicolo n. 445/2021 W.A. Covid-19, notificata all'esponente in data 27 luglio 2023, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi di avvocato da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.

parte opposta/resistente: Voglia codesta Ill.ma Autorità rigettare il presente ricorso in ogni sua parte, compresa la richiesta di sospensiva, e, attesa l'evidente pretestuosità delle motivazioni addotte, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, forfettariamente determinabili in € 300,00 o un'altra cifra che la S.V. riterrà congrua, anche in considerazione degli oneri imposti a questo Ufficio l'approntamento della presente difesa in sede giurisdizionale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa è stata decisa alla udienza del 21.12.2023 sulle conclusioni delle parti, meglio indicate in atti.

Motivi di opposizione

Il ricorrente, argomentando diffusamente, ha fondato la sua opposizione sui seguenti motivi:

1. violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna;
2. nullità del verbale e della successiva ordinanza ingiunzione per omessa contestazione immediata e per mancata indicazione dei motivi che la avrebbero impedita;
3. mancata contestazione della norma asseritamente violata e sulla mancata indicazione della condotta materiale;
4. nullità e/o inesistenza del verbale;
5. difetto di motivazione e violazione dell'onere della prova;
6. inapplicabilità del DPCM 3.12.2020;
7. illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della delibera del consiglio dei ministri n. 26 del 31 gennaio 2021 e di tutte le delibere conseguenti;
8. illegittima ed inopportuna proroga dello stato di emergenza.

Nelle note scritte di cui all'udienza del 21.12.2023, l'opponente ha ribadito il difetto di prova della responsabilità contestata ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. in riferimento al mancato rispetto - da parte della Prefettura di Massa Carrara - del termine per il deposito in giudizio di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Deduzioni difensive dell'Ente resistente

La Prefettura di Massa Carrara, in data 18.12.2023, ha depositato in giudizio una memoria difensiva, deducendo quanto segue: ".....si rappresenta che questa Prefettura ha agito in modo assolutamente corretto, adottando l'ordinanza impugnata, in applicazione delle disposizioni contenute in D.P.C.M. che trovano fondamento nel D.L. n. 19/2020 e, prima ancora, nella delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza, la quale autorizzava la Presidenza del Consiglio ad adottare ordinanze di protezione civile. I D.P.C.M. che si sono susseguiti a partire dalla predetta delibera del 31.01.2020, compresi quello vigente al momento dell'accertamento del fatto, sono da considerarsi rispettosi del quadro normativo che, allo stato attuale, è da reputarsi conforme alla Costituzione dato che non è intervenuta, al riguardo, alcuna pronuncia di incostituzionalità. A tal proposito, si cita il recente parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 850/2021...".

===

Deve premettersi che il giudizio di opposizione⁹ in oggetto è disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011, è regolato dal rito del

lavoro (artt. 415 e 416 c.p.c.) per effetto del richiamo operato dal primo comma della predetta norma e si configura come un giudizio ordinario di cognizione nel quale la veste di attore spetta alla Pubblica Amministrazione che vuol far valere la sua pretesa sanzionatoria, con la conseguenza che detta Amministrazione ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua pretesa (per tutte, Cass. Civ. Sez, 2^a n. 28909/2022). Tale onere probatorio, conforme al principio di cui all'art. 2697 cod. civ. ("*Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*"), si esercita mediante il deposito in giudizio della "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione", come testualmente disposto dal comma 8 dell'art. 6 del d.l.vo n. 150/2011. Di conseguenza, il mancato deposito in giudizio della predetta documentazione equivale al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto, dall'art. 2697 cod. civ., a carico della parte che intende far valere un suo diritto: nella fattispecie concreta, il diritto ad esercitare la pretesa sanzionatoria di cui è titolare la Prefettura di Massa Carrara. La Prefettura di Massa Carrara non ha depositato in giudizio la "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione" e tale omissione configura una situazione processuale di assoluta carenza del quadro probatorio, che determina l'accoglimento dell'opposizione per mancanza della prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto alla pretesa sanzionatoria.

Per completezza argomentativa, deve precisarsi che l'opponente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio della Prefettura di Massa Carrara sotto il profilo della carenza di prova della responsabilità contestata. Su questo specifico motivo di opposizione, fermo restando il mancato deposito della documentazione relativa all'accertamento, preso atto che la **costituzione in giudizio** della Prefettura di Massa Carrara è avvenuta in data 18.12.2023 e, quindi, tardivamente rispetto al termine di giorni dieci prima dell'udienza fissata per il giorno 21.12.2023, deve decidersi se tale predetto termine debba considerarsi perentorio – e quindi generatore di decadenze dal punto di vista processuale – o meno. Sul punto, l'interpretazione giurisprudenziale (ad esempio, la sopra citata Cass. Civ. Sez, 2^a n. 28909/2022, nonché la recente n. 32226/2022) pare ormai orientata nel ritenere che "nel giudizio di opposizione

ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti (anche se la Suprema Corte non spiega quali possano essere questi "altri documenti" - da indicare, ex art. 416, comma 3, cpc, specificamente, a pena di decadenza, unitamente ai mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare - rispetto agli atti relativi all'accertamento) opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la **produzione è preclusa oltre il decimo giorno** precedente l'udienza di discussione.

Per quanto dovuto in questa sede, dove già si è precisato che il mancato deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione costituisce una carenza probatoria assoluta che determina l'accoglimento dell'opposizione, è sufficiente precisare che l'eccezione di tardività sollevata dall'opponente è generica ed in quanto tale equivocabile, non essendo stato chiarito se sia riferita alla costituzione in giudizio della P.A. (che peraltro non soggiace al termine dei dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione) od al deposito della documentazione ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio (in questo caso, assolutamente omessa).

In ordine agli altri motivi di opposizione, il cui esame risulta comunque assorbito dall'accoglimento del ricorso per quanto sopra motivato, può sommariamente concludersi che, tutti, sono connotati da estrema apoditticità in quanto si limitano ad eccezioni non supportate da prove (od indicazioni di mezzi di prova) od altri elementi di giudizio capaci di sovvertire un accertamento sorretto da piena prova - fino a querela di falso che, nella fattispecie concreta, è assente - in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.

Nulla vi è da disporre in ordine alle spese di giudizio in quanto non espressamente chieste (art. 112 cpc) - e pertanto da intendersi rinunciate - all'udienza del 21.12.2023.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Massa, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Massa il 21 dicembre 2023

Il Giudice di Pace di Massa ([REDACTED])